

EMAS TORNA A CRESCERE!

Dopo alcuni anni in cui si è assistito ad un progressivo, seppure contenuto, calo del numero delle organizzazioni aderenti ad EMAS, finalmente stiamo assistendo ad una vera e propria inversione di tendenza.

Nel primo semestre del 2018 infatti abbiamo constatato una leggera ripresa nel numero di registrazioni EMAS attive, che

si attesta per il momento su poche unità (988 registrazioni attive a giugno 2018 rispetto alle 983 di dicembre 2017), ma che fa ben sperare per il futuro.

Il fenomeno dell'abbandono,

generalmente determinato da organizzazioni che non presentano richiesta di rinnovo alla scadenza della registrazione, è tutt'ora significativo, ma in termini via via meno rilevanti. Continua ad interessare per la maggior parte le piccole imprese e i Comuni: le prime sono ancora in affanno per la crisi economica dell'ultimo decennio e i secondi sono alle prese con i pesanti tagli di bilancio. Si tratta inoltre delle tipologie di organizzazioni per le quali finora è stato emanato il minor numero di provvedimenti che prevedono benefici e/o incentivi a fronte dell'ottenimento e del mantenimento della registrazione EMAS.

Tuttavia l'elemento che ha determinato la ripresa del numero di registrazioni EMAS attive è da rilevarsi senz'altro nell'incremento delle richieste di nuove registrazioni.

Già nel 2017 avevamo assistito con piacere ad un'impennata delle richieste di prima registrazione, che viene confermata anche nel 2018. Nel primo semestre di quest'anno infatti abbiamo registrato un incremento nelle richieste di registrazione pari al 18% rispetto all'anno precedente. Pertanto, al completamento delle attività istruttorie relative a tali richieste che l'ISPRA sta svolgendo, il numero delle registrazioni EMAS attive dovrebbe subire un incremento più consistente di quello a cui abbiamo iniziato ad assistere.

Da un'analisi delle richieste di prima re-



gistrazione, emerge che la maggior parte delle organizzazioni che ha presentato la domanda appartiene alla tipologia delle aziende di servizi, in particolare per la Pubblica Amministrazione (mense, manutenzioni, faci-

lity, ecc.).

E' evidente dunque che la causa di questo aumento è da ricercarsi nei riconoscimenti e premialità per le organizzazioni in possesso della certificazione ambientale, in particolare la registrazione EMAS, introdotti nel Codice degli Appalti.

Questo circolo virtuoso così innescato dovrebbe spingere un sempre maggior numero di organizzazioni verso EMAS, premiando quelle che hanno creduto e investito nel miglioramento ambientale.

Ricordiamo che, dal punto di vista ambientale, l'impegno e il comportamento virtuoso delle imprese e il miglioramento ambientale che ne consegue si traducono in un miglioramento della qualità della vita per l'intera comunità.

L'auspicio è dunque che analoghe ed altrettanto efficaci misure di promozione vengano ulteriormente adottate dal legislatore.

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 1505/17

Il 15 settembre è scaduto il termine per la verifica dell'effettivo recepimento, da parte delle organizzazioni, dei contenuti degli allegati EMAS I, II e III così come modificati dal Reg. della Commissione 1505/17.

Sulla base delle informazioni che i Verificatori Ambientali sono chiamati a fornire al Comitato e ad ISPRA entro il 15 ottobre p.v. si potrà valutare a livello nazionale lo stato di attuazione dei nuovi requisiti e confrontarlo con quanto emerso negli altri Stati membri che presentano numeri EMAS simili a quelli italiani (essenzialmente Spagna, Germania e Austria).

Per quelle organizzazioni che non hanno adeguato il proprio sistema, il Comitato procederà, in linea con quanto stabilito dalla Commissione UE, alla sospensione della registrazione. Sospensione che verrà revocata non appena l'organismo competente riceva evidenza che i nuovi allegati sono stati presi in conto e che la verifica di terza parte ha avuto esito positivo.

Si ricorda anche che le tempistiche indicate non si applicano a quelle organizzazioni che usufruiscono delle deroghe concesse dall'art. 7, per le quali l'audit "di passaggio" è pianificato per il 2019 o comunque dopo il mese di settembre 2018.

**PER RICHIEDERE
L'ISCRIZIONE ALLA
NOSTRA NEWSLETTER E
RICEVERE TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI
CLICCA
QUI**



DALLA UE IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE AGRICOLTURA

Il 14 maggio 2018 la Commissione europea ha pubblicato il Documento di riferimento settoriale (**Decisione UE 2018/813**) sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del Regolamento EMAS con decorrenza dal 5 ottobre 2018. Poiché l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende, il documento di riferimento per questo settore, basato sulla relazione scientifica e strategica dettagliata elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), tratta gli aspetti ambientali centrali per le pratiche agricole (divisioni del codice NACE comprese da A1.1 ad A1.6 riportate nella figura).

Come gli altri documenti settoriali di riferimento, la Decisione UE 2018/813 mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici. E' infatti destinato sia alle organizzazioni già registrate EMAS sia a quelle che intendono registrarsi a EMAS in futuro e in generale a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale del settore dell'agricoltura al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali.

L'obiettivo del documento è dunque aiutare tutte le organizzazioni a concentrarsi sugli aspetti ambientali diretti e indiretti ritenuti pertinenti, fornendo informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e sugli esempi di eccellenza.

Il documento si articola in quattro capitoli:

- il capitolo 1 illustra il contesto giuridico EMAS e le modalità d'uso del documento;
- il capitolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione.
- Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale corredando ognuna di esse con informazioni sulla loro applicabilità, sui relativi indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza ove disponibili;
- il capitolo 4 contiene una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza associati.

Le organizzazioni certificate EMAS non avranno l'obbligo di conformarsi alle indicazioni contenute nel documento di riferimento, ma lo stesso Regolamento EMAS chiede loro di tenerne conto a due diversi livelli:

- quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, alla luce dell'analisi ambientale;
- quando predispongono la dichiarazione ambientale.


I verificatori ambientali EMAS dovranno controllare se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di

riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale. Inoltre, nel corso dell'audit, dovranno valutare il modo in cui gli elementi pertinenti del documento di riferimento sono stati scelti alla luce dell'analisi ambientale e sono stati tenuti in considerazione.

Le organizzazioni non dovranno dimostrare la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì fornire al verificatore le prove relative al modo in cui il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le misure volontarie opportune che l'organizzazione può adottare per migliorare la propria prestazione ambientale.

L'attuazione delle misure e delle pratiche descritte quindi non è un obbligo in quanto la natura volontaria dello schema lascia alle organizzazioni la valutazione sulla fattibilità tecnico-economica delle stesse.

Il **testo della Decisione** è scaricabile dal sito della Commissione UE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0813&from=EN>) così come lo studio del JRC con i relativi approfondimenti (<http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf>).



IL PROGETTO SPERIMENTALE “EMAS E I SERVIZI ECOSISTEMICI”



L'introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA), prevista dall'art. 70 della Legge 221/2015, cd "Green economy", e l'incremento di interesse registrato sull'argomento negli ultimi anni in ambito nazionale ha portato il Servizio Certificazioni dell'ISPRA e Federparchi ad avviare una riflessione sulla possibilità di sfruttare possibili sinergie tra lo strumento EMAS e i Servizi Ecosistemici.

EMAS, in quanto certificazione di processo, si presenta come uno strumento capace di fornire un quadro di riferimento in cui gestire con approccio sistemico gli impatti (positivi e negativi) delle attività di un operatore, sia esso pubblico che privato, sul territorio e, attraverso la pubblicazione delle performance ambientali e dei programmi di miglioramento ambientale, avviare con le parti interessate un sistema di comunicazione e di dialogo trasparente.

Si tratta di uno strumento flessibile, che ne permette l'integrazione con altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Ma è soprattutto la sua gestione pubblicistica (ARPA/ISPRA) e la terzietà dei soggetti verificatori, che ne garantiscono la credibilità, riconosciuta anche dalla stessa Legge 221/2015, a renderlo uno strumento affidabile e adatto allo scopo della presente sperimentazione.



Non da ultimo, l'introduzione di EMAS, strumento consolidato in ambito pubblico, all'interno del sistema PSEA apre alla possibilità di innescare un circolo virtuoso nella pubblica amministrazione tale da spingere i soggetti già registrati EMAS verso l'attestazione di titolarità dei servizi ecosistemici (SE) e, al contempo, la P.A. interessata ad operare nel sistema PSEA verso l'adozione di EMAS.

In tale contesto, è stata elaborata una proposta progettuale con l'obiettivo di contribuire, attraverso EMAS, alla definizione di un possibile percorso di attestazione della titolarità della fornitura di un servizio ecosistemico da parte dei soggetti individuati dal suddetto art. 70 quali "beneficiari finali del sistema di PSEA (comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni)". L'attestazione della suddetta titolarità, infatti, rappresenta un passaggio indispensabile e propedeutico per il riconoscimento di eventuali Pagamenti per i Servizi Ecosistemici Ambientali (PSEA).

In particolare è stata avviata una sperimentazione pilota coinvolgendo, in prima battuta e considerata la natura dei servizi ecosistemici, enti gestori di aree naturali protette già registrati EMAS o in via di registrazione.

Il progetto prevede che l'ente parco, anche valorizzando i dati e le informazioni raccolte e sistematizzate nel percorso di registrazione, espliciti le attività istituzionali (norme, monitoraggi, ricerche, ecc.) e le attività specifiche (politiche attive, interventi, progetti, ecc.) che ritiene fondamentali per il mantenimento/miglioramento di uno o più servizi ecosistemici.

Successivamente, viene verificata, da parte di un Verificatore Accreditato/Abilitato secondo il Regolamento CE

765/2008, l'effettiva corrispondenza tra le attività del parco e il mantenimento/miglioramento dei servizi ecosistemici individuati e, attraverso la convalida della Dichiarazione Ambientale, opportunamente integrata con aspetti relativi ai suddetti servizi, attestata la relativa titolarità. Da qui ne discenderebbe, quindi, il riconoscimento del ruolo di beneficiario finale del sistema di PSEA.

Nello specifico, la presente sperimentazione ha avuto come fine la definizione delle modalità operative attraverso le quali l'ente parco può ottenere, attraverso la verifica e la convalida della documentazione pubblicata ai fini di



EMAS, l'attestazione della titolarità della fornitura/mantenimento di uno o più SE.

Inoltre è stata sviluppata una catalogazione dei SE coerente con la proposta di modifica della legge quadro sui parchi che riorganizza e semplifica i riferimenti ai SE per i gestori delle aree protette. Particolare attenzione è stata, infine, posta all'individuazione di opportuni indicatori, diversi dagli indicatori chiave presenti nel Regolamento EMAS, per il monitoraggio delle azioni previste relativamente ai diversi SE ("indicatori integrati SE").

- SEGUE -



- SEGUE -

Si riporta di seguito una tabella comparativa elaborata esplodendo le singole fasi del processo di definizione dei SE ed effettuando il *matching* delle stesse con le fasi di implementazione e mantenimento dello strumento EMAS nel caso dei parchi naturali.

Il progetto di sperimentazione, attualmente, vede coinvolti il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Parco Nazionale del Gargano e il Parco Regionale del Mont Avic, in fase di rinnovo della registrazione EMAS ed il Parco nazionale delle cinque Terre in fase di avvio del percorso di registrazione EMAS, la cui conclusione è prevista entro il 2018.

Questi parchi sono stati selezionati per le differenti dimensioni e caratteristiche

territoriali e gestionali e ad oggi, è possibile vedere i primi risultati della sperimentazione nel caso del Parco Nazionale del Gran Paradiso che ha già concluso l'iter di rinnovo della registrazione EMAS, avendo integrato nella documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e nella Dichiarazione Ambientale (DA) convalidata gli aspetti relativi ai Servizi Ecosistemici forniti (<http://www.pnpgp.it/ente-parco/certificazione-ambientale>).

Tabella comparativa SE e EMAS	Fasi di implementazione e mantenimento di EMAS
Fasi di definizione dei Servizi Ecosistemici e relativa verifica della titolarità	
Raccolta dati dell'Area Protetta (AP), quali: morfologia, unità ambientali (bosco, pascolo, coltivi, corso d'acqua, ecc.), inquadramento faunistico	
Raccolta dati su attività svolte nel parco, quali: servizi turistici, presenze, alberghi, aziende agricole, aziende zootecniche, aziende faunistiche	Questa approfondita attività di analisi viene effettuata in fase di Analisi Ambientale Iniziale (AAI), considerando anche l'analisi del contesto e l'identificazione delle esigenze/aspettative delle parti interessate, e i relativi dati sono contenuti nelle relative Dichiarazioni Ambientali (DA).
Attività svolte dall'AP, quali: controllo, monitoraggio, attività scientifica, attività di educazione e divulgazione ambientale	
Individuazione dei SE principali offerti dall'AP	
Individuazione delle azioni di gestione dei SE di cui è titolare l'AP	Le azioni regolarmente svolte dalle AP possono essere inserite all'interno del Programma Ambientale (PA) previsto per EMAS, se ne rispettano i requisiti. Per ogni azione di gestione viene individuato uno o più indicatori da monitorare.
Verifica della titolarità e monitoraggio delle azioni di cui è titolare l'AP	Le azioni e gli interventi sono oggetto di monitoraggio e verifica, attraverso opportuni indicatori, da parte del VA. Le azioni e gli interventi relativi ai SE inseriti nel programma ambientale sono oggetto di verifica e convalida, da parte del VA, in termini di: obiettivi intermedi e finali, tempistica, indicatori, risorse utilizzate.

GESTIONE ON LINE DELLE REGISTRAZIONI EMAS


La procedura per la registrazione e invio della documentazione *on-line* all'indirizzo: <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/news/attivo-il-nuovo-sistema-di-gestione-on-line-delle-registrazioni-emas> è completamente operativa.

Le organizzazioni, dopo aver effettuato la **Registrazione al portale**, possono caricare i documenti necessari per richiedere una nuova certificazione EMAS, un rinnovo, inviare l'aggiornamento annuale, richiedere l'estensione della registrazione o la voltura ecc.

IMPORTANTE

La sola iscrizione al sistema di gestione *on line* non indica una richiesta di registrazione/rinnovo della certificazione EMAS.

L'organizzazione, dopo aver concluso l'inserimento dei documenti infatti, deve fare prima un *click* sul tasto **modifica**



e successivamente cliccare su **invia richiesta**



Il sistema provvederà in automatico a protocollare la richiesta e ad inviarla al back office di ISPRA.

ISPRA E IL PROGETTO LIFE BRAVER



ISPRA dallo scorso anno supporta il progetto Europeo **LIFE BRAVER** (www.lifebraver.eu) che mira a sostenere la piena integrazione di EMAS all'interno della legislazione ambientale europea, italiana e regionale.

Obiettivo di BRAVER è supportare le organizzazioni EMAS tramite la riduzione e la semplificazione dei costi e degli oneri amministrativi che devono sostenere. Nell'ambito del progetto è stata lanciata un'indagine sulle imprese registrate per valutarne le prestazioni ambientali e socio-economiche.

Il questionario compilabile al link di seguito riportato:

https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_crWE3o8TSL9zoYR

vuole capire quali sono le performance delle imprese registrate EMAS, quali benefici hanno ottenuto dalla registrazione EMAS, in termini non solo ambientali ma anche di comunicazione e innovazione.

La compilazione del questionario è molto importante in quanto aiuterà ISPRA e i partner del BRAVER a comprendere le esigenze delle organizzazioni EMAS in modo da focalizzare le future attività del progetto sugli aspetti emersi dall'indagine.

La scadenza per la compilazione del questionario è il **30 settembre**, si invitano pertanto tutte le organizzazioni che non hanno partecipato all'indagine ad aderire.

Per ulteriori informazioni si può contattare info@lifebraver.eu.

L'ANGOLO DEL LOGO Esempi di uso del logo EMAS



Promozione di EMAS

Il Regolamento EMAS consente l'uso del logo a scopi promozionali per diffondere la conoscenza del Regolamento stesso e del miglioramento ambientale che deriva dalla sua applicazione.

L'esempio che vi proponiamo è stato utilizzato dalla stessa Commissione europea nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulle tematiche dell'EMAS.



Comunicare l'adesione ad EMAS

Il logo sulla targa d'ingresso del territorio comunale diffonde il messaggio ai cittadini e ai turisti che il Comune e il suo territorio sono gestiti con criteri di efficienza ambientale tenendo conto dei principi di sostenibilità.

Gli esempi che vi proponiamo si riferiscono a due comuni trentini che hanno fatto del loro impegno verso l'ambiente un punto di forza.

I complimenti della redazione al Comune di **CAVEDAGO** e al Comune di **SPORMAGGIORE**, registrati dal 2011



Inviateci i vostri esempi di uso del logo. Saremo lieti di pubblicarli!

